

PROTOCOLLO DI INTESA PER L'EMERSIONE DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO MINORILE DERIVANTE DA MALTRATTAMENTI E VIOLENZA IN GENERE.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLE RELATIVE CRITICITA'

TRA

- Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Pordenone
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone
- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste
- Questura
- Comando Provinciale dei Carabinieri
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza
- Provincia di Pordenone
- Tutore pubblico dei Minori della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
- Comuni capofila Ambiti Distrettuali di: Pordenone, Azzano Decimo, Sacile, San Vito al Tagliamento e Maniago
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale"
- Azienda Ospedaliera "Santa Maria degli Angeli"
- Ufficio Scolastico Provinciale di Pordenone
- Scuole statali e paritarie
- Pediatri di famiglia
- Caritas Diocesana
- Associazione "Il Noce"
- Consultorio Familiare "Noncello"
- Associazione Italiana per l'Educazione Demografica AIED
- Comitato Internazionale Associazioni per la Tutela dei Diritti dei Minori CIATDM
- Comitato provinciale per l'UNICEF di Pordenone

PREMESSO

- che presso questa Prefettura UTG, in data 23.11.2004, è stato sottoscritto da soggetti pubblici e privati del territorio provinciale, il "Protocollo di Intesa operativa avente ad oggetto le attività di rispettiva competenza in ordine ai reati di maltrattamenti gravi e abuso sessuale in danno di persone minorenni commessi da maggiorenni";
- che è indispensabile concorrere alla promozione di interventi idonei a monitorare, prevenire e rimuovere e/o contrastare il fenomeno del maltrattamento, della violenza e degli abusi sessuali sui minori, nonché ogni forma di disagio o carenza da cui derivino situazioni di grave pregiudizio alle potenzialità di crescita e sviluppo della personalità dei bambini e degli adolescenti;



carenza di cure sanitarie, la carenza o l'assenza di accadimento, difficoltà generalizzate nel condurre una normale vita all'interno dell'ambiente scolastico, ecc....

La segnalazione (in caso di ipotesi di reato)

La norma prevede che l'incaricato ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio ha l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria se ha avuto notizia, nell'esercizio delle proprie funzioni, di reati perseguibili d'ufficio. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di pubblico servizio tutti coloro che a qualunque titolo prestano un pubblico servizio ai sensi dell'artt. 357 e 358 del codice penale. Non è necessario avere prove certe per fare una segnalazione di sospetto abuso.

Il percorso della segnalazione

La segnalazione, che è sempre obbligatoria in caso di reato, è uno strumento utile ed opportuno per l'attivazione dell'intervento, in quanto permette di cogliere e trattare già in fase iniziale i segnali di disagio prima che diventino un disturbo o una patologia diagnosticabile, i cui sintomi sono più faticosamente attenuabili. E' quindi necessario dotare i servizi di strumenti di rilevazione precoce e precisa del disagio.

Ipotesi di Iter della segnalazione

Segnalazione di reato	Segnalazione per opportuna tutela del minore	
1 – l'insegnate rileva	1- l'insegnate rileva	
2 – verifica: confronto nel gruppo degli insegnanti di classe per verificare se anche questi hanno evidenziato i segnali di disagio	verifica : confronto nel gruppo degli insegnanti di classe per verificare se anche questi hanno evidenziato i segnali di disagio	



- necessariamente né passare per il previo tramite del Dirigente Scolastico, né essere firmata da quest'ultimo nella sua qualità di rappresentante legale dell'ufficio, in quanto la responsabilità penale per l'omissione ovvero il ritardo nella denuncia all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) owero ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire alla predetta (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Tutore pubblico dei Minori, etc.) di un reato del guale il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia avuto notizia nell'esercizio ovvero a causa delle proprie funzioni o servizi (cfr. artt. 361 e 362 c.p.) è strettamente personale
- 4 è opportuno che la consulenza con i servizi socio-sanitari specialistici intervenga in un momento successivo e, comunque, solo su impulso e previo coordinamento con la/le autorità giudiziaria/e investita/e della segnalazione (Procura Repubblica c/o T.O., Procura della Repubblica c/o il T.M.) in quanto sempre suscettibile di interferire con le esigenze istruttorie del procedimento penale scaturito dalla stessa; parimenti, è opportuno che l'insegnante o comunque il personale scolastico eviti qualsiasi intervento e/o contatto specifico sull'argomento con i genitor del minore, presunta vittima di reato, trattandosi di soggetti potenzialmente indagati nel procedimento penale in corso;
- 5- la comunicazione di notizia di reato o, comunque, la segnalazione dei fatti oggettivi suscettibili di avere rilevanza penale proveniente dall'insegnante o, comunque, dal personale scolastico non deve essere comunicata per conoscenza ai servizi sociali, ai quali appare opportuno che la notizia della situazione del minore per gli interventi di competenza, qualora non ancora nota, sia fornita dalla/le autorità giudiziaria/e investita/e della segnalazione |Procura Repubblica c/o T.O., Procura della Repubblica c/o il T.M.)

3 – la segnalazione dell'insegnante non deve 3 – pare opportuno che alla rilevazione di fatti oggettivi sintomatici di una situazione di disagio personale e/o familiare del minore, ma, comunque, non anche suscettibili di avere rilevanza penale, segua l'immediata segnalazione del caso all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica c/o T.M.), alla qual e spetta il potere di acquisire le ulteriori informazioni maggiormente approfondite, finalizzate a formulare al Tribunale per i Minorenni le richieste più convenienti a tutela del minore e di incaricare all'uopo i servizi socio-sanitari.

La segnalazione:

deve essere scritta e firmata da tutti i professionisti che hanno osservato/ascoltato i segnali di preoccupazione;



- deve riportare quanto ascoltato e osservato nel contesto scolastico sia in relazione al minore, sia alla famiglia/genitori, fornendo indicazioni utilizzabili da chi deve prendere iniziative;
 deve contenere riferimenti temporali e nominativi, quando possibile;
 non deve contenere ipotesi e/o accuse o interpretazioni di alcun genere;

- deve essere inviata a chi di competenza (da valutarsi per ogni singolo caso).

Rispettando queste indicazioni e principi la segnalazione potrà essere uno strumento utile per l'attivazione degli interventi. Eventuali ripercussioni legali potranno essere applicate per omissione della segnalazione nei casi in cui c'è l'obbligo di legge (art. 362 c.p.)

Quando e a chi segnalare (ipotesi di percorso)

Tipologia di	Sognalazione alla Progresa	Cognologiene alle Dressure
Tipologia di maltrattamento/abuso	Segnalazione alla Procura presso il T. Minorenni	Segnalazione alla Procura presso il T. Ordinario
I - maltrattamento fisico	E' sempre opportuno far giungere una segnalazione al fine di proteggere il minore dal ripetersi dei maltrattamenti	La segnalazione è obbligatoria anche in presenza di ipotesi di maltrattamento in quanto è ur reato perseguibile d'ufficio: - lesioni personali; - abuso dei mezzi di correzione e disciplina se ne deriva pericolo di una malattia nel corpo o nella mente



2 - maltrattamento psicologico	è opportuna la segnalazione al fine di proteggere il minore da: - ripetizione del maltrattamento; - mancato trattamento psicologico/psichiatrico eventualmente prescritto.	Per la tutela del minore è doveroso inviare la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, essendo il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. astrattamente configurabile, a fronte di simili comportamenti
3 – patologia delle cure	è sempre opportuno far giungere la segnalazione al fine di proteggere il minore.	Non esistono specifici articoli del codice penale fatta eccezione per: - abuso di farmaci (reato di lesioni personali o tentato omicidio); - sospetto di sindrome di Munchausen per procura **
4 – abuso sessuale	sempre opportuno far giungere la	E' sempre obbligatorio segnalare, anche in presenza di ipotesi, perché gli abusi sessuali costituiscono un reato perseguibile d'ufficio.

^{(**} Sindrome di Munchausen per procura: prende il nome dal personaggio letterario barone di Munchausen che inventava storie incredibili e fantastiche accompagnate da viaggi mirabolanti. In modo analogo nella Sindrome di Munchausen il genitore, prevalentemente la madre, attribuisce al bambino sintomi e malattie che non sono realmente esistenti, ma piuttosto frutto di una convinzione distorta (fantasticata) appartenente allo stato di salute fisica e psichica del genitore stesso, che questi poi trasferisce (per procura) sul figlio. Questo genitore, gravemente disturbato nel rapporto con la realtà, fa "viaggiare" (come il barone di Munchausen) il minore tra medici e ospedali, sottoponendolo ad accertamenti clinici inutili e cure inopportune che creano gravi danni sia fisici che psichici.